

	<b>COMUNE DI MONASTIR</b> Provincia Sud Sardegna		<b>Sindacale</b>	<b>ORDINANZA</b>	
	fascicolo			N° REG. AREA	10
	RUP		COMANDO POLIZIA LOCALE	DEL	12-04-2021
				N° REG.GEN.	34
				DEL	12-04-2021

**COPIA**

**Oggetto: Misure temporanee volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da Covid-19. Chiusura parchi, giardini e aree verdi comunali.**

### **IL SINDACO**

#### **Considerato che:**

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza nazionale;
- con i D.P.C.M. 02 Marzo 2021, Decreto Legge n.30 del 13.01.2021, e Decetto Legge n.44 del 01 Aprile 2021 sono state dettate *"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, tra cui quelle di evitare ogni spostamento di persone fisiche, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 09 Aprile 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.86 del 10.04.2021, nella quale sono state stabilite per la Regione Sardegna le misure di contenimento della zona rossa di cui al Decreto Legge 1 Aprile n. 44 per un periodo di 15 giorni;

#### **Considerato che:**

- l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da Covid-19 comporta la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma assembramento e al puntuale rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche;

**Dato** il numero, la distribuzione e la configurazione delle aree ricadenti nel territorio comunale, alcune delle quali di ampia estensione condizione queste che rende impossibile un capillare controllo delle stesse;

**Ritenuto**, pertanto, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e all'incremento dei casi di contagio, di dover adottare un'ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, volta a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica nelle situazioni sopra rappresentate attraverso la limitazione della fruizione di parchi ed aree verdi, con decorrenza immediata e fino a nuova comunicazione;

**Viste** le seguenti disposizioni:

- art. 32 della legge 833 del 23/12/1978;

- D.Lgs. n. 267/2000, art. 50;
- il DPCM del 08 marzo 2020;
- il DPCM del 02 marzo 2021;
- il Decreto Legge n. 44 del 1 Aprile 2021;

### **ORDINA**

In via precauzionale e fino a nuova comunicazione, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale

### **IL DIVIETO DI LIBERA FRUIZIONE**

- **di tutti i parchi e delle aree verdi, sia dentro che fuori il centro abitato, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo l'Area Parco di Santa Lucia, Parco Sa Pedrera e l'Area Parco Monte Zara e Margatzori**

### **SI INVITA**

Al rispetto delle disposizioni di cui al DPCM 02 marzo 2021 e Decreto Legge n. 44 del 1 Aprile 2021 ossia ad evitare ogni spostamento delle persone fisiche sia in entrata che in uscita dal proprio comune di residenza nonché all'interno dello stesso, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

### **SI RAMMENTA**

Che tutti gli spostamenti, compresi quelli all'interno del comune di residenza, devono essere giustificati mediante la compilazione dell'autocertificazione, nella quale dovranno essere indicati i puntuali motivi che rendono necessario lo spostamento

### **DISPONE**

A chi di competenza il controllo e la verifica dell'esecutività della presente ordinanza e che la stessa venga trasmessa a:

- Presidenza della Regione Sardegna CAGLIARI;
- Prefettura di CAGLIARI
- Alla Stazione dei Carabinieri MONASTIR
- Comando di P.L. SEDE;
- Ufficio Tecnico – Manutentivo SEDE;
- Albo Pretorio SEDE

### **AVVERTE**

- che, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25.03.2020, n. 19, conv. L. 22.05.2020, n. 35, e dell'art. 2, c. 1, DL n. 33/2020, conv. L. 14.07.2020, n. 74, il mancato rispetto delle misure di cui all'art. 1 dei medesimi DL n. 19/2020 e DL n. 33/2020 e degli obblighi di cui al richiamato DPCM 13.10.2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p., è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000;
- che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii.,

ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e ss.mm.ii., entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Monastir, 12 Aprile 2021

Il Sindaco  
F.to Murru Luisa